

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1973 alle imprese
concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1973 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto nell'anno 1973.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre '73 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in lire 80 per autobus/km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 70 per autobus/km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto della erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti con i servizi di trasporto ad impianti fissi, nonché le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni

e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5^a Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 700 milioni. All'onere di lire 700 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" e stanziamento della somma al cap. 196/bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 27 dicembre 1973, ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura